

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2491

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GIORGI, SPALLONE, DI MAURO ADO GUIDO, ILLUMINATI

Presentata il 27 giugno 1965

Provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane costruite in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo alla Camera e sottoponiamo alla vostra approvazione, ha per obiettivo la eliminazione di una situazione di disagio estremo dovuta alla esistenza delle baracche costruite nella provincia dell'Aquila, in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915.

Per tale calamità, che gettò nella disperazione e nella miseria migliaia di famiglie, furono costruiti come è noto, alloggi di fortuna del tutto provvisori i quali però ancora esistono a 50 anni di distanza e stanno a testimoniare quindi che le numerose provvidenze nel settore dell'edilizia in genere e per le zone terremotate in specie, non sono state idonee a risolvere, nella sua interezza il grave problema.

A tanti anni di distanza dalla loro costruzione, tali baracche sono, peraltro, in uno stato di deplorabile abbandono e pongono in uno stato di disagio impressionante le centinaia di nuclei familiari che le abitano. Vanno anche notati numerosi e frequenti casi di coabitazione e di promiscuità: bimbi e adulti, di ambo i sessi, sono costretti a vivere insieme, con notevole pregiudizio, facilmente immaginabile, della educazione, della morale e della salute dei singoli.

Corre l'obbligo di ricordare che il 2 luglio 1962 l'onorevole Amintore Fanfani, allora Presidente del Consiglio, in visita nella provincia dell'Aquila ebbe a precisare, rivolgendosi alle popolazioni della Marsica, la necessità e l'impegno del Governo, di portare a rapida soluzione il grave annoso problema dello sbaraccamento. Sta di fatto che alle promesse non sono seguiti i fatti; cosicché nel 1965 i vani-baracca ancora esistenti ed abitati nelle varie zone della provincia dell'Aquila sono 9.841, così suddivisi: Aielli 390, Avezzano 550, Balsorano 700, Bisegno 25, Canistro 86, Cappadocia 195, Castellafiume 195, Celano 280, Cerchio 345, Collelongo 450, Gioia dei Marzi 740, Lecce dei Marzi 388, Luco dei Marzi 290, Magliano 446, Massa d'Albe 48, Morino 271, Opi 42, Ortona 165, Ortucchio 76, Pescasseroli 376, Pescina 300, San Benedetto 284, Santa Maria 164, San Vincenzo 764, Scurcola Marsica 84, Tagliacozzo 169, Trasacco 264, Villa Vallelonga 450, Torre di Lagnano 40, Frattura di Scanno 42, Capitignano 40.

Il piano di sbaraccamento da noi predisposto prevede un onere complessivo di lire 10 miliardi a totale carico dello Stato. Esso deriva dalla valutazione di un costo vano di lire 1 milione; spesa questa adeguata ai costi di costruzione previsti per gli alloggi eco-

nomici e popolari, comprendente anche le operazioni di sbaraccamento il cui onere specifico si può valutare in lire 100.000 a vano. L'onere complessivo suddetto di lire 10 miliardi è ripartito in cinque esercizi.

La proposta di legge tiene conto delle norme già emanate in materia di riscatto degli alloggi popolari e di quelli costruiti nelle zone terremotate.

Per quanto riguarda il tipo delle costruzioni, esse dovrebbero essere dissimili, da quelle previste dai piani di eliminazione degli alloggi malsani, anche i canoni di fitto dovranno essere determinati con le modalità stabilite da questa ultima legge.

Noi chiediamo ai colleghi della Camera di approvare la presente proposta di legge che non è una proposta settoriale ma una proposta tendente a cancellare la vergogna delle baracche in tutto il territorio della provincia dell'Aquila che è tra le più povere e le più depresse d'Italia.

Lo Stato italiano avrebbe dovuto già da tempo eliminare questa situazione con precedenza assoluta sugli altri provvedimenti di carattere sociale. Se tutto questo non è stato fatto è ora il tempo di provvedervi.

All'attuale Parlamento il compito precipuo di riparare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a disporre la costruzione, a carico dello Stato, nei limiti della spesa complessiva di 10 miliardi, di alloggi destinati esclusivamente alle famiglie che risultano tuttora alloggiare in baracche, costruite in conseguenza del terremoto del 13 gennaio 1915. Gli alloggi di cui al presente articolo sono del tipo popolare e debbono comprendere di regola alloggi da due a tre vani e con un massimo di quattro oltre i servizi accessori.

ART. 2.

Per la costruzione delle case di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa, a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici di lire 2 miliardi annui consecutivi con inizio dall'esercizio finanziario 1965.

Il rimborso delle spese generali per la progettazione direzione sorveglianza ed assistenza al collaudo oltre che per la progettazione effettuata dagli enti appaltanti, è commisurata a non più del 6 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore di appaltatori.

Tale misura potrà essere variata con decreto del Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

ART. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a promuovere il trasferimento delle famiglie considerate all'articolo 1 della presente legge seguendo la procedura stabilita dall'articolo 2 della legge 9 agosto 1954, n. 640.

La demolizione delle baracche verrà effettuata dal genio civile secondo le modalità previste dall'articolo 10 della legge 9 agosto 1954, n. 640.

La spesa occorrente per la esecuzione delle demolizioni grava sui fondi autorizzati con l'articolo 2.

ART. 4.

Per la realizzazione delle opere, il Ministero dei lavori pubblici può avvalersi oltre che del genio civile, dell'Istituto autonomo case popolari per la provincia dell'Aquila e della I.S.E.S. (Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale).

ART. 5.

I lavori sono autorizzati con decreto del Provveditore regionale.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Per la determinazione delle indennità di espropriazione delle aree necessarie per la realizzazione del piano di interventi, si applicano le norme contenute nella legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

ART. 6.

Le case di abitazione costruite ai sensi della presente legge saranno trasferite in gestione, dopo il collaudo all'Istituto autonomo case popolari per la provincia dell'Aquila.

ART. 7.

Le case di abitazione costruite ai sensi della presente legge sono assegnati in locazione alle famiglie di cui al precedente articolo 1, dalla Commissione provinciale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655. I locatari degli alloggi pagano un fitto mensile da determinarsi con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Il pagamento dei canoni di locazione e le eventuali morosità sono disciplinati dalle norme del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

Qualora gli alloggi stessi risultassero in futuro disponibili, per cambiamento di domicilio degli aventi diritto o per qualsiasi altra causa, motivo o ragione essi saranno concessi in locazione secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

ART. 8.

I locatari devono effettivamente occupare gli alloggi entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della consegna, sotto pena di decadenza. È vietato di cedere a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma l'uso degli alloggi.

L'inadempienza importa la revoca dell'assegnazione e lo sfratto dall'alloggio.

Per le modalità e la procedura relativa alla revoca l'istituto gestore si avvarrà di quanto previsto dal comma 3° e 4° dell'articolo 9 della legge 9 agosto 1954, n. 640.

Trascorsi 2 anni dall'inizio della locazione gli alloggi di cui alla presente legge saranno ceduti in proprietà agli assegnatari secondo le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e dalla legge 27 aprile 1962, n. 231. Il prezzo di cessione degli alloggi sarà stabilito dall'ingegner capo del genio civile dell'Aquila secondo la norma dell'articolo 14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.

Gli alloggi non richiesti in proprietà dagli assegnatari saranno trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia dell'Aquila.

ART. 9.

Gli atti e contratti posti in essere per l'attuazione della presente legge sono esenti dalle imposte di bollo e dalle tasse di concessione governativa.

ART. 10.

Sono concessi il beneficio dell'imposta fissa di registro e quella della riduzione al quarto della imposta ipotecaria per gli acquisti di aree e per i contratti di appalto quando abbiano per oggetto la costruzione delle opere di cui alla presente legge.